PRINCIPALI PROBLEMATICHE IRC

ESTRATTO DELLA DISPENSA DEL CORSO DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA DELL'ISSR DI TORINO

A CURA DEL PROFESSOR MICHELE BENNARDO

Dal 1984 ad oggi, la presenza nella scuola italiana dell'Insegnamento della Religione Cattolica ha suscitato discussioni e polemiche. Un nutrito fronte laicista ha cercato in tutte le maniere di metterne in discussione la natura, il diritto di essere presente e di contribuire con le altre materie alla crescita umana, culturale e professionale degli studenti. In particolare si sono accese discussioni sulla collocazione oraria, sull'accorpamento degli studenti che si avvalgono, sull'attività alternativa, sulla possibilità di cambiare la scelta di avvalersi anche durante il corso dell'anno scolastico, sulla partecipazione dei docenti IdRC agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado e possibilità che, nell'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle scuole secondarie di II grado, il Consiglio di classe possa tenere conto anche del giudizio dell'insegnante di Religione cattolica.

Di queste problematiche fornisco di seguito una breve trattazione.

1. Collocazione oraria

Il punto di partenza per stabilire quale sia il modo corretto di collocare l'IRC nell'orario scolastico giornaliero e settimanale è costituito dal punto 2 del *DPR 20 agosto 2012 n. 175* "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente

della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012", che recita:

> 1.1 il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
>
> *omissis*
>
> 1.2 Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica, è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
> La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

Il testo riprende esattamente quanto presente nella precedente Intesa, di cui al DPR 16 dicembre 1985 n. 751.

È sulla base di tali prescrizioni, che il Ministero dell'Istruzione ha provveduto a emanare la *C.M. 20 dicembre 1985 n. 368* che, in riferimento alla formazione dell'orario settimanale di lezione, così si esprime:

> Premesso che l'orario settimanale complessivo delle lezioni deve essere definito in modo da non determinare discriminazioni tra gli alunni, lo scuola organizza l'insegnamento della religione cattolica, garantendo ad esso l'attribuzione, nel quadro dell'orario settimanale delle lezioni, delle ore previste dagli ordinamenti didattici in vigore.
>
> La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del

Collegio dei docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell' arco della giornata e della settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

La *C.M. 28 ottobre 1987 n. 316*, avente per oggetto "Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative - Altre opportunità - Istruzioni per l'anno scolastico 1987/88", recita:

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, "nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado", "nel quadro delle finalità della scuola".

Ciò comporta che l'insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.

Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano ferme le indicazioni fornite con C.M. 3 maggio 1986, n. 128 e C.M. 3 maggio 1986, n. 129 che segnalavano l'esigenza di collocare l'insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.

Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad assumere più puntuale rilievo l'autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell'orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.

L'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie.

Si richiama, altresì, l'attenzione dei capi d'istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe - per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi - avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.

La Corte Costituzionale, nella *Sentenza 11-14 gennaio 1991 n. 13*, ha riconosciuto che:

Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile. Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n. 203 del 1989 che "l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) 'nel quadro delle finalità della scuola', vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche"[1].

E, nella *Sentenza 290/92*, ha ribadito che la presenza dell'IRC nel quadro orario delle lezioni (in questo caso la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla collocazione oraria dell'IRC nella scuola elementare) ha piena legittimità costituzionale.

Ecco perché rimane confermato quanto previsto dalla *C.M. 18 gennaio 1991 n. 9*, che ha

---

[1] CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 11-14 gennaio 1991 n. 13*, Considerazioni in diritto, punto 5, in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1991:13

fornito alle scuole le istruzioni applicative della *Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/91*, alla luce della quale si ribadisce:

> la piena legittimità della collocazione di questo insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, con la conseguenza che nella formazione del quadro orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale.

Non è possibile quindi che tale insegnamento sia collocato solo alla prima o all'ultima ora di lezione o solo al pomeriggio. E di questo deve essere garante il Dirigente scolastico, perché spetta a lui il compito di predisporre l'orario delle lezioni dopo aver sentito le proposte del collegio dei docenti.

2. L'accorpamento degli studenti che si avvalgono dell'IRC[2]

È capitato in passato (speriamo non capiti adesso) che in alcune scuole i dirigenti scolastici (pochissimi per fortuna) abbiano redatto l'orario settimanale[3] del loro istituto superiore in modo che l'insegnante di religione cattolica si trovi a far lezione, nella stessa aula, nella stessa ora e nello stesso giorno, a studenti che si avvalgono dell'IRC provenienti da classi parallele, con la motivazione che il loro numero nella singola classe è esiguo. Si tratta, anche se gli interessati si ostinano a non chiamarlo in questa maniera, di un vero e proprio accorpamento. Ciò richiede urgentemente un chiarimento e una netta presa di posizione da parte dei docenti, degli alunni, delle famiglie, dei direttori degli uffici diocesani scuola e dei rappresentanti sindacali (almeno di quelli che hanno sempre dichiarato di difendere gli insegnanti di religione cattolica).

L'accorpamento degli alunni che si avvalgono dell'IRC è illegale e arbitrario, **poiché non rispetta la normativa in materia**, può portare anche alla riduzione dell'orario cattedra dei docenti IRC della scuola in cui viene effettuato e, quindi, ad un danno economico (rispetto al quale il docente potrebbe anche chiedere il risarcimento).

Il divieto di accorpare alunni avvalentisi dell'IRC provenienti da due o più classi parallele, perché frequentino l'IRC contemporaneamente con lo stesso docente (creando così per quell'ora IRC una classe che è la somma delle due), **è frutto diretto di quanto affermato dal *DPR 751/85* e dal *DPR 175/2012***. Entrambi stabiliscono che: «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata

---

[2] Cf. M. BENNARDO, «La questione dell'accorpamento degli studenti che si avvalgono dell'IRC», in *L'Amico del Clero* 102 (2020) 4, 227-230.

[3] È il dirigente scolastico che, ai sensi dell'art.25, comma 2, del *D.lgs. 165/2001* e dell'art.396, comma 2 lettera d), del *D.lgs. 297/94*, procede alla formulazione dell'orario delle lezioni, operando nel rispetto della normativa scolastica e sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto oltre che delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.

dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni» (*DPR 20 agosto 2012 n. 175*, punto 2.1.a).

Sulla base di questo principio, la *C.M. 13 agosto 1987 n. 253* precisava che: «l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire un criterio per la formazione delle classi e, pertanto, **deve essere mantenuta l'unita della classe cui appartiene l'alunno**».

Che non sia possibile accorpare, anche se pochi, gli alunni di classi parallele che si avvalgono dell'IRC è stato ribadito dalla *Nota n. 11197 del 13 dicembre 1991*, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione rispondeva ad alcuni quesiti formulati in materia dal Provveditore agli studi di Pisa precisando che «non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, **anche nel caso in cui il numero degli alunni per classe avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15**».

A tali indicazioni ministeriali si sono sempre conformati i diversi Uffici scolastici regionali. Tra essi possiamo citare, come esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte il quale, nella *Nota prot. 26386/pb26a del 3 ottobre 2003*, ha ribadito quanto stabilito dal Ministero ricordando ai dirigenti scolastici che: «per quanto concerne l'ipotesi di accorpamento di alunni avvalentisi dell'Irc appartenenti a classi parallele, come precisato dalla C.M. telegrafica n. 253 del 13.08.1987 **non è consentito procedere ad accorpamenti dei predetti allievi** avuto riguardo alle raccomandazioni inserite nell'Intesa circa il divieto di discriminazione "neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi"».

Un ulteriore e definitivo pronunciamento dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte sulla materia si è poi avuto con la *Nota prot. 621 del 23 gennaio 2014* in cui si ricorda che «come precisato dalla C.M. telegrafica n. 253 del 13.08.1987, l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e pertanto **deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno**».

Che la materia vada regolata in questa maniera è confermato dalla risposta che l'11 luglio 2012 l'allora sottosegretario Marco Rossi Dora ha dato ad una interrogazione parlamentare sulla questione. In essa si dice che:

> Il quadro giuridico relativo alla composizione delle classi in presenza di studenti che si avvalgono dell'IRC è determinato dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 e successive modificazioni. In particolare, tale intesa prevede, al punto 2.1, lettera a), che "il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni". Alla luce di tali principi **è da escludere che tra i criteri per la formazione delle classi possa figurare l'ipotesi di accorpamento degli allievi che si avvalgono dell'IRC; la distribuzione degli alunni che hanno scelto in tal senso e di quelli che hanno invece espresso un desiderio diverso deve invece avvenire in maniera casuale tra tutte le classi di ciascuna istituzione scolastica**. Da queste garanzie offerte agli studenti per evitare che possano subire discriminazioni derivano gli esiti per la composizione dei posti di insegnamento degli insegnanti di religione cattolica. Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene

automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica. Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come **non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15**.

Se, come abbiamo dimostrato, la normativa esclude chiaramente l'accorpamento degli alunni che si avvalgono dell'IRC, allora non si comprende perché questa pratica venga tollerata da chi ha il dovere di far rispettare le norme scolastiche e di tutelare i docenti e gli studenti.

L'acquiescenza nei confronti di qualche dirigente scolastico che, in nome di un presunto risparmio dei soldi pubblici oppure di una migliore didattica, attua tali accorpamenti potrebbe essere foriera di ulteriori violazioni della norma e, comunque, rappresenta un venir meno del rispetto del principio di legalità cui la pubblica amministrazione è tenuta[5].

Nella gestione della scuola, ci si deve attenere alle norme e alle indicazioni fornite dal Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali e non agire in base alle proprie opinioni o ideologie. Se ognuno operasse in quest'ultima maniera, la scuola italiana diverrebbe un caos e non potrebbe essere garantita l'unitarietà del sistema scolastico. Il dirigente scolastico che gestisse la scuola come se fosse casa sua, sulla base dei propri gusti e delle proprie opinioni (o peggio ancora dei propri pregiudizi ideologici), mostrerebbe di non aver compreso il suo ruolo di servitore dello Stato[6].

Il dirigente scolastico, come qualsiasi altro cittadino, può non condividere il modo in cui è organizzato/regolamentato l'IRC dalla Repubblica italiana[7] e può portare avanti proposte legislative di modifica attraverso i propri rappresentanti politici e/o sindacali; ma, come dipendente pubblico, è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto della normativa che regola le varie materie[8].

---

[5] Il principio di legalità occupa un posto di rilievo tra i principi fondamentali del diritto amministrativo «[…] in quanto costituisce la massima espressione dello Stato di diritto. Esso prescrive la conformità dell'azione ad una regola predeterminata. La pubblica amministrazione può esercitare solo i poteri che le sono stati conferiti da una legge. La legge deve individuare il soggetto competente, i presupposti ed i requisiti in presenza dei quali il potere può essere esercitato, il fine pubblico che l'amministrazione deve perseguire, le modalità di esercizio del potere. Il principio è sancito espressamente dall'art. 97 della Costituzione, ma è presente anche nel diritto comunitario, oltre che nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (B. CONSALES – L. LAPERUTA, *Compendio di Diritto amministrativo*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna 2011, 85)

[6] «Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare» (*DPR 16 aprile 2013 n. 62*, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", art. 3, comma 1).

[7] Ricordiamo che la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno firmato, il 18 febbraio 1984, l'Accordo di Revisione del Concordato lateranense e il suo relativo Protocollo addizionale, che sono stati ratificati e resi esecutivi dal Parlamento italiano con la *Legge 25 marzo 1985 n. 121*. È sulla base di questa Revisione e del relativo Protocollo addizionale che sono poi state siglate le Intese attuative che riguardano l'IRC (*DPR 16 dicembre 1985 n. 751*; *DPR 23 giugno 1990 n. 202* e *DPR 20 agosto 2012 n. 175*).

Sarebbe infine cosa buona che gli insegnanti di religione cattolica, gli studenti, le famiglie degli studenti, i direttori degli uffici diocesani scuola e i rappresentanti sindacali vigilassero sul rispetto delle norme che riguardano l'IRC e i suoi docenti. Quest'ultimi, in particolare, non vanno mai abbandonati a se stessi o invitati a far finta di niente in nome del quieto vivere. Tutta la diocesi di appartenenza, con in prima fila il vescovo, dovrebbe stringersi attorno a loro e farli sentire protetti. La loro difficoltà di denunciare le violazioni e le prepotenze di cui in qualche caso sono vittime, dipende anche dal fatto che (a torto o a ragione) non si sentono supportati proprio da coloro che per definizione dovrebbero difenderli, tutelarne la dignità e la professionalità.

3. Attività Alternativa all'IRC[9]

Le ultime istruzioni per esercitare la scelta, da parte di chi non si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica, relativa alle attività alternative sono contenute nella C.M. n. 51 del 18 dicembre 2014, che disciplina le iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16.

Alla luce di tale circolare e senza trascurare quanto consolidato in materia da altre disposizioni ministeriali e non solo, proviamo a delineare, per quanto possibile, un quadro della situazione:

1) La scelta dell'attività alternativa va operata "**all'inizio dell'anno scolastico**" da parte dei genitori degli studenti fino alla scuola secondaria di primo grado, da parte degli studenti stessi negli istituti di istruzione secondaria superiore, e questo mediante la compilazione del **modulo C** allegato alla circolare, modulo **che non può essere rielaborato dalla scuola** in nome dell'autonomia scolastica, che nella fattispecie non esiste.

Le opzioni possibili sono quatto e cioè:

a) Attività didattiche e formative;

b) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

c) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata vale per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

2) La programmazione della prima opzione spetta al collegio dei docenti quale organo responsabile dell'azione didattica. Questo impegno obbligatorio il collegio dei docenti è tenuto ad

[8] «Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi» (*DPR 16 aprile 2013 n. 62*, art. 3, comma 2).

[9] Paragrafo tratto dalla voce "Attività Alternative all'IRC", pubblicata in DIOCESI DI VICENZA – UFFICIO PER L'IRC, *Prontuario giuridico rapido ed essenziale per l'IRC*, a cura di G. Simonetto, Vicenza 2015, 27-29.

espletarlo entro un mese dall'inizio delle lezioni, prendendo in considerazione anche le eventuali proposte delle famiglie e degli studenti. Tali disposizioni si rinvengono nelle C.M. n. 302/86, n. 316/87, nell'art. 28 del C.C.N.L. 2007, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2010 e nella C.M. n. 51/2014.

La seconda opzione, cioè la "Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente", non richiede alcuna programmazione da parte degli Organi Collegiali, ma «è frutto della libera iniziativa degli studenti interessati di concerto con l'insegnante incaricato dell'assistenza»[10]. A conferma di quanto appena citato la C.M. 316/87 precisa che il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle delibere degli Organi Collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi assicurando idonea assistenza agli alunni.

3) Le "Attività didattiche e formative" non esistono come disciplina scolastica. Le varie circolari ministeriali emanate fin dalla sottoscrizione del DPR 751/85 hanno cercato di delimitarne l'ambito contenutistico suggerendo, nelle CCMM. 129, 130, 131/86, di far riferimento a parti dei programmi di storia, educazione civica, filosofia; la C.M. 316/87 presentava addirittura, in allegato, una proposta didattica relativa ai diritti umani.

Pur lasciando, come detto in precedenza, la definizione di dette attività al collegio dei docenti, la C.M. 368/85 disponeva, fermo restando il carattere di libera programmazione, che i contenuti di queste attività non dovessero contenere un'opportunità educativa discriminante e in quanto tali non dovessero appartenere a programmi curriculari comuni, in quanto in tal modo avvantaggerebbero i non avvalentesi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

È noto però che anche oggi, nonostante tutte le indicazioni, la prassi supera la norma in quanto non sono poche le scuole che danno sfogo alla libera fantasia con proposte che vanno ben oltre i limiti fissati. Sarebbe quindi giunto il momento che il Ministero si pronunciasse definitivamente in merito non con generiche indicazioni, ma con precise disposizioni.

La C.M. 316/87, ripresa integralmente per la parte interessata da due note dell'USR del Veneto, e cioè la n. 10978/C7/2010 e la n. 12427/C21/2014, precisa che il personale da impiegare per le Attività Alternative (intendendosi in questo caso: Attività didattiche e formative, studio e altre attività individuali da svolgere con assistenza di personale docente) va scelto, in ordine prioritario tra:

a) Insegnanti tenuti al completamento d'orario, inclusi i docenti in soprannumero;

b) Insegnanti disponibili a tale servizio oltre l'orario di cattedra;

c) Insegnanti supplenti.

La necessità di definire da parte del collegio dei docenti le Attività Alternative fin dall'inizio delle lezioni deriva, tra l'altro, dall'esigenza di poter nominare insegnanti supplenti per tutto l'anno.

[10] S. CICATELLI, in "Religione, Cultura, Società", 30 agosto 2010.

Solo in tal caso la liquidazione delle competenze al personale docente, che svolge le Attività Alternative con ore eccedenti o con contratto a tempo determinato, non graverà sul bilancio dell'Istituzione Scolastica, ma sarà a carico del Tesoro.

In tali termini si sono espresse non solo le citate note dell'USR del Veneto, ma anche una recente nota del MEF, la n. 26482 del 7 marzo 2011, avente per oggetto: "Pagamento attività alternative all'IRC. Richiesta parere".

4) Coloro che hanno scelto la "Non frequenza della scuola durante le ore dell'IRC" non hanno l'obbligo di permanenza nell'edificio scolastico in coincidenza con le ore di IRC, indipendentemente dalla loro collocazione nell'orario giornaliero di lezione (prime o ultime ore oppure ore intermedie). In tutti questi casi i genitori devono presentare alla scuola precisa autorizzazione di allontanamento dalla scuola stessa del figlio minorenne assumendosene altrettanto precisa responsabilità per eventuali inconvenienti. L'Avvocatura dello Stato di Bologna però, con nota 4-12-2000, ha espresso il parere che "simili autorizzazioni, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita dalla scuola, possono costituire avvallo e prova della consapevolezza da parte dell'istituto di detta modalità di uscita da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi, sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi". Sembra di poter allora concludere su questo punto che gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati dai genitori stessi o da maggiorenni preventivamente autorizzati.

5) Un'ultima annotazione: La C.M. 302/86 prevede espressamente che "qualora i contenuti delle attività alternative siano tali da renderlo utile e opportuno, potrà provvedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale".

È ovvio allora che questo accorpamento può avvenire anche per lo studio individuale, ma non invece, come già precisato, per l'insegnamento della religione cattolica.

4. Cambiamento della scelta dell'IRC durante il corso dell'anno[11]

Il riferimento principale per chiarire la questione è il *DPR 16 dicembre 1985 n. 751,* che ha recepito l'Intesa del 14 dicembre 1985 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sull'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Tale norma, in merito alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC, stabilisce: «la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se

[11] Cf. M. BENNARDO, «Il cambiamento della scelta di avvalersi dell'IRC nel corso dell'anno scolastico», in *L'Amico del Clero* 103 (2021) 3, 146-152.

avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica»[12]. La prescrizione è stata ribadita dal Testo Unico in materia d'istruzione (*Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 217*) che recita:

> 3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, **all'atto dell'iscrizione non d'ufficio**, dai genitori o da chi esercita lo potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente **all'atto dell'iscrizione** [*la scelta va effettuata solo all'atto dell'iscrizione non d'ufficio (CM119/95)*] per ogni anno scolastico e su richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica[13].

La scelta dell'IRC, quindi, da parte dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado deve avvenire all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo[14]. Per la scuola secondaria di secondo grado, in conseguenza delle disposizioni della C.M. 363/1994 [che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni di questo grado di scuola] la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dagli studenti all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi. Resta ferma la possibilità, per chi volesse cambiare la propria scelta, di farlo sempre al momento dell'iscrizione per l'anno successivo.

Quanto previsto in materia di scelta di avvalersi o non avvalersi dal *DPR 16 dicembre 1985 n. 751* (e dal *Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 217*) è stato riproposto integralmente nel *DPR 20 agosto 2012 n. 175*, attuativo della nuova Intesa sull'IRC firmata il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana[15].

Le relative circolari ministeriali applicative delle norme sull'IRC (CC. MM. 368/85, 10/86, 128-131/86, 177/86) contengono la stessa indicazione, che è stata riportata anche nelle circolari e nelle note in tema d'iscrizioni. Per quest'ultime valga la citazione della *Nota MIUR 12 novembre 2020 n. 20651* che recita:

> La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi **all'atto dell'iscrizione** da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione

---

[12] *DPR 16 dicembre 1985 n. 751*, punto 2.1.b.

[13] *Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 217*, art. 310, commi 3-4.

[14] È necessario quindi che essi firmino e consegnino il modulo per la scelta dell'IRC solo per la iscrizione alla prima elementare e alla prima media, per le altre classi vale già la scelta effettuata.

[15] Al punto 2.1.b, il *DPR 16 dicembre 1985 n. 751* recita infatti: «la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».

> del modello *on line* ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate *on line* (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo **entro il termine delle iscrizioni**, esclusivamente su iniziativa degli interessati[16].

Ed è in applicazione dei Decreti del Presidente della Repubblica 751/1985 e 175/2012 e delle conseguenti direttive ministeriali che anche gli Uffici Scolastici Regionali (citiamo ad esempio il Piemonte) prevedono che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC:

> per la scuola dell'infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori; per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori **all'atto dell'iscrizione**, pertanto solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico; per la scuola superiore è effettuata dallo studente, **all'atto dell'iscrizione**. La scelta ha valore per tutto il corso di studi. Si precisa che **è previsto il diritto di modificare la scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni**. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore dove sarà esercitato dallo studente)[17].

Risulta quindi chiaro che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC deve essere effettuata al momento dell'iscrizione e che tale scelta vincola lo studente a frequentare la materia per l'intero anno. Egli ha la possibilità di modificare tale scelta per l'anno scolastico successivo, entro il termine della relativa iscrizione. La norma non prevede quindi la possibilità in corso d'anno di modificare la scelta, cosa se permessa creerebbe non pochi problemi didattici e organizzativi.

Dal 1984, con la Revisione del Concordato lateranense del 1929 e la modifica di quanto in esso previsto in tema di Insegnamento della religione cattolica, lo studente italiano sceglie di frequentare (o non frequentare) tale materia in quanto essa è impartita «secondo le finalità della scuola»[18] e come conseguenza del riconoscimento da parte della Repubblica italiana del «valore della cultura religiosa e tenendo conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»[19].

Non si tratta quindi di una scelta di fede o di un'ora di catechismo, come invece pensa il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (sezione Prima) che nella *Sentenza 289/2012* ha annullato il provvedimento con cui un dirigente scolastico impediva a due studenti di cambiare la scelta di avvalersi dell'IRC ad anno scolastico iniziato, e ha quindi consentito loro di cambiare tale scelta anche se fuori termine. Per comprendere l'abbaglio in cui, a nostro parere, sono caduti i giudici amministrativi del Molise[20] è necessario riportare il testo delle loro considerazioni in

---

[16] MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, *Nota 12 novembre 2020 n. 20651*, p. 21.

[17] UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, *Circolare 4 ottobre 2011 n. 372*. Il testo è stato riproposto tale e quale in diverse altre Circolari dell'Ufficio scolastico regionale piemontese e, da ultimo, nella *Nota 24 settembre 2020 n. 11127*, p. 3.

[18] *Legge 25 marzo 1985 n. 121*, art. 9, comma 2.

[19] *Ibid.*

[20] Il collegio giudicante era composto da Goffredo Zaccardi, Presidente; Orazio Ciliberti, Consigliere; Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore. Zaccardi è oggi capo di gabinetto del Ministro della salute l'on. Roberto Speranza; Ciliberti, magistrato amministrativo dal 1997, è membro della costituente del Partito Democratico (2007); Balloriani è attualmente segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

"Fatto e Diritto".

Scrivono i giudici che l'atto del Dirigente scolastico

> è motivato sul presupposto che: 1) l'insegnamento di religione, attenendo alla sfera culturale, non sarebbe una catechesi ma un insegnamento scolastico, disciplinato dal concordato tra Stato e Chiesa, e quindi non si porrebbe un problema di libertà di coscienza e di religione; 2) la richiesta di esonero è stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti dall'articolo 9 comma 2 della legge n.121 del 1985[21].

I giudici ritengono invece di dedurre che

> mentre l'insegnamento della religione cattolica ha, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lett. b), del relativo protocollo addizionale, carattere di obbligo da parte dello Stato Italiano nei confronti della Santa Sede; la frequenza dell'ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati; con la conseguenza che residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente dall'interessato o da chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola (cfr. già Sezioni unite sentenza n. 11432 del 1997; Corte Costituzionale sentenza n. 203 del 1989) […]. Ciò premesso, appare evidente che l'ora di religione non è una materia curricolare obbligatoria e, proprio per evitare discriminazioni, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici e non concorre neanche alla determinazione della media di profitto finale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 15 novembre 2010, n. 33433). Ne consegue che appare del tutto errata la prima premessa motivazionale del provvedimento impugnato, così come sopra sintetizzata. Quanto al secondo punto, ossia alla circostanza che la richiesta di esonero sarebbe stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti dall'articolo 9 comma 2 della legge n.121 del 1985; il Collegio rileva che la libertà religiosa (nonché quella di professare la religione scelta, ai sensi dell'articolo 19 Cost.) e quella di pensiero (articolo 21 Cost.), in quanto tali, attengono ad un diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la conseguenza che il consenso con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante, essendo un connotato ontologico dei diritti assoluti della personalità quello della revocabilità del consenso e della indisponibilità del diritto. […] Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione richiamata vada interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso che essa ha carattere organizzativo e si rivolge alla scuola, non essendo viceversa tesa né idonea a comprimere diritti costituzionalmente tutelati. Ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l'individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte devono essere raccolte prima dell'inizio dell'anno accademico; l'indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell'anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l'ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Tanto più che, nel caso di specie, il ricorrente ha consentito acchè i propri figli escano dalla scuola durante l'ora di insegnamento che non intendono frequentare[22].

Spiace notare che tali argomentazioni sono state condivise dalla VI Sezione del Consiglio di Stato[23] che, nella sentenza 4634 del 2018, ha ripreso quasi alla lettera il testo del TAR del Molise, mostrando però in questo modo una diversa impostazione rispetto ad altre sue sentenze precedenti

---

[21] TAR DEL MOLISE, *Sentenza 289/2012*, 2.

[22] *Ivi*, 2-3.

[23] La composizione dei giudici era la seguente: Luciano Barra Caracciolo, Presidente; Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore; Francesco Mele, Consigliere; Oreste Mario Caputo, Consigliere; Francesco Gambato Spisani, Consigliere.

in cui aveva affermato l'obbligatorietà soggettiva della frequenza dell'IRC, una volta effettuata la scelta, e la legittimità delle ordinanze ministeriali che disponevano la partecipazione degli insegnanti di religione agli scrutini degli esami di maturità al fine di attribuire il credito scolastico[24].

Le argomentazioni dei giudici amministrativi poggiano, a nostro parere, sul grosso equivoco che l'ora di religione cattolica sia un'ora di catechismo[25], come di fatto era prima della revisione avvenuta nel 1984 del Concordato lateranense del 1929. In realtà con la citata revisione, l'IRC ha assunto a pieno titolo la veste di materia scolastica perché, come abbiamo già detto, esso è impartito «secondo le finalità della scuola»[26]. Obbligatorio per la scuola e facoltativo per lo studente e per le famiglie. Ma per quest'ultimi, la Corte Costituzionale nella Sentenza 203/1989 ha precisato che: «[…] l'esercizio del diritto di avvalersene [dell'IRC] crea l'obbligo scolastico di frequentarlo»[27]. Spiace notare che quest'ultima precisazione, presente nella Sentenza della Corte costituzionale 203/1989, non sia stata minimamente tenuta in considerazione dai giudici del TAR del Molise e del Consiglio di Stato. Lo stesso ci pare sia avvenuto per la normativa in materia di iscrizione, che abbiamo in precedenza riportato. Speriamo che ciò sia conseguenza di una svista e non di un pregiudizio ideologico o per il desiderio di affermare una propria visione indipendentemente da quanto stabiliscono le norme.

Un altro aspetto che ci preme sottolineare è quello che riguarda il presunto legame, affermato dalle due sentenze su citate, tra insegnamento della religione cattolica "in conformità alla dottrina della Chiesa" e "la libertà di coscienza e religione per gli alunni che non aderiscono a tale dottrina". Purtroppo già la Corte costituzionale, nella Sentenza 203/1989, aveva ritenuto sussistente tale legame, dichiarando lo "stato di non-obbligo" degli studenti, volto a separare «[…] il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica»[28].

Riteniamo che la scelta di frequentare l'IRC non abbia nulla a che vedere con la scelta di credere o non credere nella religione cristiana, quindi di praticare o meno una determinata religione. Se l'IRC deve essere impartito "secondo le finalità della scuola" (che in ultima analisi sono quelle di formare l'uomo e il cittadino e non il credente, compito quest'ultimo affidato alla comunità religiosa a cui una persona appartiene/aderisce), allora la "presentazione" della dottrina della Chiesa non ha nulla a che vedere con l'adesione e la messa in pratica di tale dottrina. La conoscenza di una determinata realtà non comporta di per sé l'adesione a tale realtà. La conoscenza

---

[24] Cf. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI, *Sentenza 16 marzo 2010 n. 2749*. In questa occasione i componenti del Consiglio di Stato erano: Giovanni Ruoppolo, Presidente; Paolo Buonvino, Consigliere; Rosanna De Nictolis, Consigliere; Roberto Garofoli, Consigliere; Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore.

[25] Ecco perché i giudici parlano di "esonero" dalla frequenza dell'IRC, istituto che era presente nella normativa scolastica dal 1929 al 1983, e che da 1984 non è più in essere, vista la nuova veste assunta da questo insegnamento.

[26] *Legge 25 marzo 1985 n. 121*, art. 9, comma 2

[27] CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 11-12 aprile 1989 n. 203*, punto 9.

[28] CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza 11-14 gennaio 1991 n. 13*, punto 4.

della religione cristiana o di qualsiasi altra religione è preliminare alla scelta di fede, ma non è ancora una scelta di fede/religione. Può fondare tale scelta, come può comportare il suo rifiuto. La conoscenza è però necessaria per fare in modo che la libertà di religione e quindi la libertà di coscienza siano a misura d'uomo, motivate, argomentate. Chi non conosce, di fatto, nelle sue scelte a tutti i livelli, non è libero, ma condizionato dalla sua ignoranza. Ora l'IRC vuole favorire questo: la conoscenza della religione cristiana nella sua forma cattolica e il confronto di essa con le altre religioni e le altre visioni della vita (si vedano sul punto le *Indicazioni nazionali per l'IRC nella scuola dell'Infanzia e nel Primo ciclo*[29] e le *Indicazioni nazionali per l'IRC nel Secondo ciclo*[30]). La responsabilità di non aver chiarito sufficientemente questo va ascritta a chi ha redatto il testo dell'art. 9, comma 2, della revisione del Concordato lateranense recepita dalla *Legge 25 marzo 1985, n. 121*. È in quel contesto che doveva essere dichiarata una volta per tutte la natura non catechistica ma esclusivamente scolastica dell'IRC e sgombrato il campo da ogni equivoco e pregiudizio.

Ritornando alle sentenze del TAR del Molise e del Consiglio di Stato ricordiamo che esse riguardano esclusivamente i ricorrenti e producono effetti solo per loro[31]. Con la sua sentenza il TAR del Molise ha annullato solo l'atto amministrativo del Dirigente scolastico e non le norme su menzionate a cui questi si rifaceva. Nella questione della scelta di avvalersi o non avvalersi, le pronunce del TAR del Molise e del Consiglio di Stato costituiscono un primo orientamento interpretativo, ma possono anche essere contraddette da pronunce di altri giudici. In ogni caso, l'applicazione *erga omnes* di quanto deciso dai suddetti organi di giustizia amministrativa può avvenire solo a condizione che il contenuto delle sentenze venga fatto proprio da un DPR o da una legge dello Stato. Fino a quando non ci sarà una tale recezione, i Dirigenti scolastici sono tenuti ad osservare le norme che regolano la materia le quali, come abbiamo mostrato, non permettono di cambiare la scelta di avvalersi durante l'anno scolastico, ma solo al momento dell'iscrizione all'anno successivo.

5. Partecipazione agli esami di Stato del primo ciclo[32]

La partecipazione dell'Insegnante di Religione Cattolica (IdRC) agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione (ex esami di terza media) ha sollevato, fin dall'inizio della sua introduzione, discussioni e critiche soprattutto da parte di esponenti del mondo cosiddetto laico (che io però definirei laicista). La loro contrarietà è dovuta, in ultima analisi, al pregiudizio nei

[29] Cf. *DPR 11 febbraio 2010.*
[30] Cf. *DPR 20 agosto 2012 n. 175.*
[31] Il Consiglio di Stato, nell'Adunanza plenaria del 27 febbraio 2019, nelle *Sentenze 4 e 5*, ha chiarito che la sentenza amministrativa, e in particolare quella di annullamento, ha effetti limitati alle parti del giudizio, mentre solo eccezionalmente produce effetti a favore dei terzi controinteressati che non hanno impugnato il provvedimento amministrativo. In particolare gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della sentenza operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
[32] M. BENNARDO, «La partecipazione dell'insegnante di religione cattolica agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo», in *L'Amico del Clero* 106 (2024) 8-9, 428-431.

confronti della materia e del suo docente, visti rispettivamente, come insegnamento volto a far aderire ad una fede religiosa (quella cristiano-cattolica) e come catechista chiamato ad indottrinare i suoi allievi. Una visione, questa, che non ha nessun fondamento nella prassi e nella normativa che regola l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) dal 1984 ad oggi. Per comprenderlo, basta andare a rileggersi l'art. 9, numero 2, dell'accordo di Revisione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, da cui emerge con chiarezza la nuova motivazione della presenza dell'IRC nella scuola italiana e quindi la sua nuova identità rispetto al Concordato del 1929: a) si tratta di un insegnamento che trova giustificazione nel "valore della cultura religiosa"; b) riguarda un ben determinata religione, perché i principi che essa presenta "fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"; c) deve essere impartito "nel quadro delle finalità della scuola", le quali possono essere così riassunte: 1) favorire il pieno sviluppo della persona umana; 2) istruire e formare il cittadino italiano.

Ora, come afferma giustamente Sergio Cicatelli,

> il pieno sviluppo della persona umana non può fare a meno dell'attenzione alla sfera religiosa, non per una discutibile scelta confessionale o per un malcelato intento proselitistico, ma per la constatazione di un innegabile dato di fatto, costituito dalla presenza della religione nella storia dell'uomo, e della religione cattolica nella storia del popolo italiano[33].

È questa nuova veste, e non altro, dell'IRC che giustifica la sua presenza nelle "scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". L'intento non catechistico ma critico-formativo e la condivisione delle finalità della scuola italiana emergono poi chiaramente sia nelle Intese applicative (DPR 16 dicembre 1985 n. 751; DPR 23 giugno 1990 n. 202; DPR 20 agosto 2012 n. 175), sia nelle Indicazioni nazionali per l'IRC nella scuola dell'Infanzia e nel Primo ciclo (DPR 11 febbraio 2010) e sia nelle Indicazioni nazionali per l'IRC nel Secondo ciclo d'Istruzione (DPR 20 agosto 2012). La preparazione degli IdRC, infine, affidata in particolare agli Istituti Superiori di Scienze Religiose presenti nelle Facoltà Teologiche, non ha nulla da invidiare a quella universitaria dei docenti delle altre materie e fa di loro degli esperti del fenomeno religioso in generale e di quello cattolico in particolare.

Fatta questa fondamentale premessa chiarificatrice, vediamo ora cosa la normativa statale prevede in riferimento all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla partecipazione dell'Insegnante di Religione Cattolica.

Il riferimento necessario è costituito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

In essi si prevede che l'esame sia svolto nel periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno, in base ad un calendario deciso a livello locale dalle singole scuole. Il numero

[33] S. CICATELLI, *Conoscere la scuola. Ordinamento, didattica, legislazione*, La Scuola, Brescia 2004, 68.

di prove cui gli studenti devono essere sottoposti è stabilito in tre: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata). Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio è volto ad accertare anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019). La votazione finale (cf. Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. Una serie d'indicazioni operative sono state fornite negli anni dal Ministero dell'Istruzione con le Note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018, 5772/2019 e, ultimamente, 4155/2023.

Secondo l'art. 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione si tiene davanti ad una commissione (articolata in sottocommissioni) composta «dai docenti del Consiglio di classe»[34]. E il comma 3 dell'art. 309, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", precisa che
«i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica»[35].

Lo stesso Decreto legislativo 62/2017, all'art. 2, comma 3, stabilisce che, per quanto riguarda la valutazione in generale e quella all'esame di Stato in particolare, essa sia effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe e che

> i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti[36].

La normativa su esposta prevede quindi la partecipazione dell'Insegnante di Religione Cattolica sia alla valutazione che il Consiglio di classe effettua per l'ammissione o meno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, sia alla valutazione dell'esame stesso, sempre per quanto riguarda coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Lo stesso vale per l'insegnante delle Attività Alternative all'IRC. L'unica differenza tra gli Insegnanti di Religione Cattolica e di Attività Alternativa, da una parte, e i restanti membri del Consiglio di classe, dall'altra, è che quest'ultimi possono sottoporre a interrogazione e dare un voto agli studenti che sostengono l'esame di Stato, mentre i primi non possono. Ciò è espressamente previsto dal comma 4, art. 309, del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 che, in questo, riprende l'art. 4 della legge 5 giugno 1930 n. 824

[34] *Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62*, art. 8, comma 2.
[35] *Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297*, art. 309, comma 3.
[36] *Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62*, art. 2, comma 3.

(esecutiva del Concordato lateranense del 1929), il quale stabiliva: «Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae»[37]. Tale prescrizione (che aveva senso per l'IRC catechistico previsto dal Concordato del 1929 ma risulta incomprensibile alle luce delle novità che caratterizzano l'IRC a seguito della Revisione del Concordato del 1984), purtroppo è ancora vigente e comporta l'assurda situazione in cui si trovano oggi gli IdRC: devono partecipare agli esami conclusivi del primo ciclo, in quanto a tutti gli effetti sono membri del Consiglio di Classe, ma non possono fare domande ai loro studenti in sede di esame[38].

Sulla normativa come sopra delineata si basa la risposta data il 10 giugno 2019 dal sottosegretario del MIUR on. Salvatore Giuliano ad una interrogazione parlamentare dei Cinque Stelle circa il ruolo dei docenti IRC durante i suddetti esami di Stato. In essa, tra le altre cose, si afferma che:

> Quanto all'inserimento della religione cattolica tra le materie d'esame, si rappresenta che **tale disciplina non rientra tra le prove scritte**, previste all'articolo 8, comma 4, lettera c),del decreto legislativo n. 62 del 2017, e **non costituisce oggetto del colloquio**, atteso che lo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012. Al profilo finale dello studente definito nelle citate indicazioni, difatti, non afferisce l'insegnamento della religione cattolica. In tal senso, si colloca la previsione dell'articolo 309 del testo unico in materia d'istruzione, in base alla quale "in luogo di voti e di esami" la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame. Si rappresenta infine che, proprio nell'ottica indicata dalla senatrice interrogante, il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha **equiparato il ruolo del docente di attività alternative a quello del docente di religione cattolica,** sia nell'ambito delle competenze valutative all'interno del consiglio di classe, sia nelle modalità di partecipazione alle commissioni dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione[39].

L'auspicio dell'intera categoria degli Insegnanti di Religione Cattolica della scuola secondaria di primo grado è che quest'assurda regolamentazione venga modificata, ponendo fine all'umiliazione di dover partecipare in silenzio, come muti e passivi spettatori, all'esame dei propri studenti.

[37] *Legge 5 giugno 1930 n. 824*, art. 4.

[38] Non ~~risulta rispettosa della normativa e della logica, la pretesa di alcuni Dirigenti scolastici di obbligare i docenti di~~ religione ad assistere all'esame orale degli alunni che **non si avvalgono** dell'IRC, stante la precisa disposizione del comma 3, art. 2 del Decreto legislativo 62/2017. Correttezza vorrebbe che il calendario delle prove fosse strutturato in modo da non prevedere tale presenza. Lo stesso dicasi per il docente di Attività Alternativa.

[39] Cf. https://www.orizzontescuola.it/esame-terza-media-docenti-di-religione-partecipano-allesame-ma-non-e-oggetto-di-prova-e-valutazione/[18/06/2024].

6. Attribuzione del credito scolastico[40]

Il diritto/dovere per gli Insegnanti di Religione Cattolica (IdRC) di contribuire alla determinazione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono dell'IRC è stato previsto esplicitamente dall'art. 14, commi 2 e 3, dell'*Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90*. Gli stessi commi sono stati ripresi e fatti propri dall'art. 8, commi 13 e 14, dell'*Ordinanza Ministeriale 15 marzo 2007 n. 26*. In particolare, il comma 13 dispone:

> I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

Il comma 14 precisa poi che

> L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Il Consiglio di Classe, quindi, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi" (cf. il comma 2 dell'articolo 11 del *DPR 23 luglio 1998 n. 323*) e anche "il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto".

6.1 Le sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato sull'IRC e il credito scolastico

La possibilità per l'IdR di contribuire alla determinazione del credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell'IRC ha determinato il ricorso 4297/07 al TAR del Lazio da parte di alcune associazioni[41].

---

[40] M. BENNARDO, «La sentenza 7076/09 del TAR del Lazio sul credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell'IRC», in *L'Amico del Clero* 92 (2010) 1, 9-11; ID., «La sentenza 7076/09 del TAR del Lazio sul credito scolastico per gli alunni che si avvalgono dell'IRC (seconda parte)», in *L'Amico del Clero* 92 (2010) 2, 9-17.

[41] Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni, Alleanza Evangelica Italiana, Associazione XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista, Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, Associazione per la Scuola della Repubblica, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Democrazia Laica, Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Tavola Valdese, Federazione delle Chiese Pentecostali, Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni,

Il TAR del Lazio, sezione Terza – Quater, composto dai giudici Mario Di Giuseppe (Presidente), Carlo Taglienti (Consigliere) e Umberto Realfonzo (Consigliere, relatore), ha accolto le lagnanze dei ricorrenti ed emesso l'Ordinanza n. 4297/2007 del 23 maggio 2007 con la quale ha sospeso, in attesa di pronunciarsi sul merito, l'art. 8, commi 13 e 14 dell'Ordinanza Ministeriale 15 marzo 2007 n. 26.

Il ricorso del Ministro Fioroni al Consiglio di Stato, contro l'*Ordinanza 4297/2007* del TAR del Lazio, ha trovato accoglimento e la sesta sezione dell'organo supremo di giustizia amministrativa, nell'*Ordinanza n. 2920 del 12 giugno 2007*, ha stabilito l'annullamento della sospensione decisa dal TAR del Lazio.

Forte di questa pronuncia, il ministro Fioroni ha riproposto il contenuto dei commi 13 e 14 su menzionati nell'art. 8 dell'*Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008 n. 30*, "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008".

Tale riproposizione è stata ancora una volta oggetto di ricorso, il n. 5712/08, al TAR del Lazio da parte delle solite associazioni. Il TAR del Lazio, sezione Terza – Quater, composto dai giudici Mario Di Giuseppe (Presidente), Antonio Amicuzzi (Consigliere) e Umberto Realfonzo (Consigliere, relatore), unificando i ricorsi del 2007 e del 2008, ha emanato la *Sentenza 7076/2009* con la quale ha annullato i commi 13 e 14 delle Ordinanze Ministeriali suddette in cui si prevedeva:

a) che i docenti che svolgono insegnamento della religione cattolica partecipino a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento; che analoga posizione sia riconosciuta in sede di attribuzione del credito scolastico ai docenti delle attività didattiche formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime (all'art. 8, punto 13);

b) che l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tenga conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 14 comma 2 del DPR 23 luglio 1998 n. 323, del giudizio formulato dai docenti di RC riguardante l'interesse col quale l'alunno ha seguito l'IRC ed il profitto che ne ha tratto; ovvero le altre attività, ivi compreso lo studio individuale, che si sia tradotto in un arricchimento culturale disciplinare specifico, purché certificato, valutato alla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione medesima;

c) che gli alunni che abbiano scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare alle iniziative formative in ambito scolastico potessero far valere tali attività esclusivamente come crediti formativi soltanto in presenza dei requisiti previsti dal *D. M. 49 del 24 febbraio 2000* (art. 8, punto 14).

Chiesa Evangelica Luterana in Italia, CIDI – Centro di Iniziativa Democratica Degli Insegnanti, Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, CIEI – Comitato Insegnanti Evangelici Italiani, Comitato Torinese per la Laicità della Scuola.

Il TAR del Lazio, sezione Terza – Quater, ha basato la sua decisione sulle seguenti considerazioni che vale la pena analizzare:

1) Qualsiasi religione – per sua natura — non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti. […] salvo che in una teocrazia (di cui non mancano purtroppo esempi negativi anche nell'epoca contemporanea) la fede in un Dio non può essere – nemmeno indirettamente – qualificata come un'ordinaria "materia scolastica", al pari delle altre. Di qui l'interesse dei non credenti, ovvero dei differentemente credenti, ad impugnare gli atti che ritengono violino le loro più profonde convinzioni morali o religiose.

2) La religione non è una "materia scolastica" come le altre e quindi è illegittima la sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi. E ciò, non perché la religione cattolica non debba essere considerata un'attività priva di valori storici e culturali ma anzi, al contrario, non può essere considerata una normale disciplina scolastica proprio perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l'intimo profondo della persona che vi aderisce.

3) Sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso strettamente attinente alla fede individuale non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede in essa. Sotto tale profilo è dunque evidente l'irragionevolezza dell'Ordinanza che nel consentire l'attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della (magari solo ostentata, verbale e strumentale) adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito. Tal circostanza, del resto, concerne anche gli stessi alunni che hanno aderito all'insegnamento della religione con un consapevole convincimento, ma il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede.

4) In una società democratica, al cui interno convivono differenti credenze religiose, certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali.

5) Al riguardo non può ignorarsi il fatto che, per comune esperienza di vita, nelle nostre scuole (metropolitane e non) le c.d. materie alternative — concernendo comunque una minoranza della popolazione scolastica — spesso o non vengono attivate affatto per mancanza di risorse ovvero nella realtà delle cose si riducono al semplice "parcheggio" degli alunni in qualche aula (quando non nei corridoi). E ciò anche quando gli alunni delle più eterogenee etnie del mondo e delle altre più disparate confessioni rappresentano quasi il 40% degli studenti (con punte addirittura del 90 % in alcune estreme periferie dei grandi agglomerati urbani).

6) La possibilità per l'IRC di costituire motivo di credito scolastico, comporta concretamente che le famiglie laiche o degli alunni stranieri appartenenti ad altre confessioni siano di fatto costretti ad accettare cinicamente e subdolamente l'insegnamento di una religione cui non credono; ovvero, a subire un'ulteriore discriminazione di carattere religioso, che si accompagna e si aggiunge spesso a quelle di carattere razziale, economico, linguistico e culturale.

7) In concreto, il sistema complessivo ha l'effetto di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza, garantita dalla Carta Costituzionale e dall'articolo 9 del Concordato, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico.

8) Le ordinanze impugnate non rispettano il principio di imparzialità e di *par condicio* tra le confessioni che è alla base della neutralizzazione dei contrasti tra le diverse confessioni nelle democrazie occidentali contemporanee, […] si pongono in radicale contrasto con la lettera c) dell'articolo 9 della legge 121 del 1985, in quanto l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni (islamica, ebrea, cristiane, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica (come del resto avviene in Germania).

Come si può notare, le considerazioni su esposte sono fondate sull'equivoco che l'IRC non sia una materia scolastica ma una questione di fede, una vera e propria catechesi. Ma ciò è falso. **La sua natura di insegnamento è ben delineata dall'art. 9, comma 2 della *Legge 25 marzo 1985 n. 121*, con cui si dà attuazione alla Revisione del Concordato dell'11 febbraio 1984. Soltanto una lettura viziata da pregiudizio ideologico o da ignoranza in materia può negare la natura d'insegnamento all'IRC che è svolto – e non potrebbe essere altrimenti – nel quadro delle finalità della scuola, con un programma (adesso Indicazioni o Linee guida) ben preciso, dei libri di testo (e non di catechismo) e con degli insegnanti dotati di adeguata qualificazione professionale, equivalente in tutto e per tutto a quella degli altri docenti**.

Per fortuna, **il Consiglio di Stato**, a seguito del ricorso del ministro Mariastella Gelmini, **ha definito una volta per tutte la questione stabilendo nella *Sentenza 2749 del 16 marzo 2010*** che:

a) Le *Ordinanze Ministeriale 15 marzo 2007 n. 26* e *10 marzo 2008 n. 30* non violano i principi costituzionali in materia di libertà religiosa e non discriminano coloro che non scelgono nessuna attività alternativa e non interferiscono sulla loro libertà di scelta religiosa.

b) Le *Sentenze della Corte Costituzionale n. 203/1989* e *n. 13 del 1991*, contengono elementi a favore della scelta ministeriale.

c) Una volta assicurata la scelta di avvalersi o non avvalersi, la libertà di religione è

assicurata e le varie opzioni presentate ai non avvalentisi non hanno alcun rapporto con la libertà di religione.

d) L'insegnamento della religione cattolica è facoltativo, ma l'esercizio del diritto di avvalersene crea *l'obbligo scolastico* di frequentarlo (cf. CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza n. 203/1989*). Non si vede quindi la ragione per la quale non debba essere valutato l'interesse ed il profitto con il quale l'alunno ha seguito l'IRC.

e) Non vi è alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi che non optano per insegnamenti alternativi, in quanto questi hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico rispetto agli studenti che seguono l'ora di religione o gli insegnamenti alternativi.

f) Il credito scolastico è il punteggio per l'andamento degli studi e risente, in primo luogo, della media dei voti riportati dallo studente, e poi della condotta e delle attività svolte dallo studente durante il corso dell'anno. Pertanto, uno studente che, pur non avvalendosi dell'IRC e non optando per insegnamenti alternativi, abbia comunque un alto rendimento scolastico riuscirà ugualmente a raggiungere il massimo in sede di attribuzione del credito scolastico, senza essere in alcun modo pregiudicato o discriminato in conseguenza della scelta fatta nell'esercizio della libertà religiosa. Egli non può certo pretendere di essere valutato per attività che, nell'esercizio di un diritto costituzionale, ha deciso di non svolgere, ma non può nemmeno pretendere che tali attività non siano valutabili a favore di altri che, nell'esercizio dello stesso diritto costituzionale, hanno deciso di svolgerle.

g) Chi segue l'insegnamento della religione (o di altro corso alternativo) non avrà per ciò solo automaticamente un punteggio aggiuntivo in sede di credito scolastico, ma si terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio che valuta la sua carriera scolastica, anche del giudizio espresso dall'insegnante di religione o di altro insegnamento sostitutivo. Che di questo giudizio si debba tener conto deriva dal fatto che, per chi si avvale, l'insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio. Ne discende la necessità di valutare in senso positivo o negativo, come quell'obbligo scolastico sia stato adempiuto. Non farlo rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescio, perché lo stato di "non obbligo" andrebbe ad estendersi anche a coloro che invece hanno scelto di obbligarsi a seguire l'insegnamento della religione cattolica o altro insegnamento alternativo.

h) La libertà religiosa dei non avvalentisi non può arrivare a neutralizzare la scelta di chi, nell'esercizio della stessa libertà religiosa, ha scelto di seguire quell'insegnamento e che, dunque, ha il diritto-dovere di frequentarlo e di essere valutato per l'interesse e il profitto dimostrato.

i) Non é corretto ritenere che per effetto delle *Ordinanze 26/2007* e *30/2008* l'IRC dia, per ciò solo, diritto ad un credito scolastico. Al contrario, le ordinanze ministeriali prevedono soltanto che nella valutazione dello studente si tenga conto anche dell'interesse con cui ha seguito l'IRC (o il corso alternativo), sul presupposto, avallato dalla stessa giurisprudenza

costituzionale, che, effettuata la scelta, nasca un obbligo scolastico il cui adempimento da parte dello studente deve essere oggetto di valutazione.

j) Le *Ordinanze 26/2007* e *30/2008* si limitano a prevedere che, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione o di insegnamenti alternativi. Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell'alunno, al fine dell'attribuzione di un punto.

k) Chi non segue religione (o l'insegnamento alternativo) può conseguire lo stesso il punteggio massimo previsto sulla base degli altri elementi che la legge considera rilevanti (media dei voti, l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi).

l) Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione (o del corso alternativo).

m) Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell'ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore.

La sezione VI del Consiglio di Stato, con la *Sentenza 16 marzo 2010 n. 2749*, ha sancito definitivamente il diritto degli IdR di partecipare agli scrutini e di contribuire alla determinazione del credito scolastico per gli allievi che si avvalgono dell'IRC, così come il diritto di quest'ultimi ad essere valutati a seguito della frequenza dell'IRC.

6.2 L'IRC, l'IdRC e il credito scolastico nelle diverse Ordinanze Ministeriali sugli esami di Stato

Il contenuto delle *Ordinanze Ministeriali 26/2007* e *30/2008*, per quanto riguarda l'IRC e il credito scolastico, è stato sostanzialmente riproposto nelle *Ordinanze Ministeriali 40/2009 e 44/2010*. Stranamente, dall'*Ordinanza Ministeriale 42/2011* in poi, non è stato più riportato quello che era il comma 14, dell'art. 8, delle precedenti ordinanze il quale recitava:

> 14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

L'*Ordinanza Ministeriale 42/2011* riformulava il tutto in questo modo:

> 13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.
>
> 14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.
>
> 15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.
>
> 16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Tale formulazione è stata riproposta nelle *Ordinanza Ministeriali 41/2012* (art. 8, commi 13-16), *13/2013* (art. 8, commi 13-16), *37/2014* (art. 8, commi 13-16); *11/2015*(art. 8, commi 13-16); *252/2016* (art. 8, commi 14-17); *257/2017* (art. 8, commi 14-17); *350/2018* (art. 8, commi 14-17). Nell'*Ordinanza Ministeriale 205/2019*, all'art. 8, il MIUR ha invece ridotto a due i commi che riguardano il ruolo dell'IdRC e del docente di AA nell'assegnare il credito scolastico:

> 8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.
>
> 9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

L'*Ordinanza Ministeriale 10/2020*, all'art. 10, commi 3-5, fornirà un'ulteriore variazione, inserendo il riferimento ai PCTO:

> 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.
>
> 4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
>
> 5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

L'*Ordinanza Ministeriale 53/2021* del Ministero dell'Istruzione, all'art. 11, commi 3 e 4, ritornerà alla formulazione dell'*Ordinanza Ministeriale 205/2019*:

> 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
>
> 4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Dal 2021, le diverse ordinanze ministeriali che si sono succedute (*65/2022*; *45/2023* e *55/2024*) hanno mantenuto la stessa formulazione.

INDICE

1. Collocazione oraria pag.2
2. L'accorpamento degli studenti che non si avvalgono dell'IRC pag.4
3. Attività alternativa all'IRC pag.7
4. Cambiamento della scelta dell'IRC durante l'anno scolastico pag.9
5. Partecipazione all'esame di stato del primo ciclo pag.14
6. Attribuzione credito scolastico pag.18

BIBLIOGRAFIA

- AURIEMMA SERGIO (a cura di), *Raccolta leggi scuola e pubblico impiego*, Tecnodid, Napoli 2018 (1ª ed. 2011).
- AA. VV., *Il nuovo codice delle leggi della scuola*, Simone, Napoli 2024.
- BARONE LEONILDE – CALVINO ROSANNA – SILVETTI MARIA FRANCESCA, *Concorso scuola Insegnante di Religione. Manuale completo per tutte le prove,* Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2023.
- BENNARDO MICHELE, *Dispensa di Legislazione Scolastica ad uso degli studenti del , A.A. 2024/2025,* Istituto Superiore di Scienze Religiose, Torino 2025.
- CAMPOLEONI ALBERTO (a cura di), *Insegnanti di religione*. *Materiale per la preparazione del concorso a cattedra*, SEI, Torino 2003.
- CENERINI ALESSANDRA – DRADO ROSARIO, *Professionalità e codice deontologico degli insegnanti*, Erickson, Trento 2020.
- CICATELLI SERGIO, *Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado*, Queriniana, Brescia 20036.
- ID., *Conoscere la scuola. Ordinamento, didattica, legislazione. Guida al concorso per insegnanti di religione cattolica*, La Scuola, Brescia 2004.
- ID., *Introduzione alla legislazione scolastica. Per insegnanti*, Scholé, Brescia 2020.
- DOMENICI GAETANO, *Manuale della valutazione scolastica*, Laterza, Bari 2007.
- ID., *Ragioni e strumenti della valutazione*, Tecnodid, Napoli 2009.
- D'OSTILIO FRANCESCO, *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Roma 2023.
- MARIANI GIUSEPPE (a cura di), *Il nuovo codice delle leggi della scuola*, EdiSES, Napoli 2024[5].
- MONETA PAOLO, *Codice di Diritto Ecclesiastico*, La Tribuna, Piacenza 2022.
- MOSCHETTI MARCO, *L'insegnamento della religione in Italia. Sintesi storica, normativa, aspetti complementari*, Glossa, Milano 2018.
- PAOLUCCI LAURA – CAPALDO LORENZO, *Manuale di legislazione scolastica. Per la preparazione di tutti i concorsi per le professioni del mondo della scuola*, Spaggiari, Parma 2023.
- ROSSI TEODORA – ROSSI MARGHERITA MARIA, *Linee di un codice deontologico degli insegnanti di religione (CODIR),* Elledici, Leumann (To) 1999.
- TRENTI ZELINDO (a cura di), *Manuale dell'Insegnante di Religione*. *Competenza e professionalità*, Elledici, Leumann (To) 2004.